

SACCARDI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI

*dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA

*dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO

*dottore commercialista
revisore legale*

MATTEO DALLA POLA

dottore in amministrazione, finanza e controllo

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

saccardiassociati@legalmail.it

C.F./P.IVA 03845630262

Circolare

7 GENNAIO 2021

1

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

SOMMARIO

Premessa.....	1
1. Nuovi codici natura.....	2
2. Nuovi tipo documento	3
3. Nuovi controlli	5
4. Altre novità.....	5

PREMESSA

Dal **1 gennaio 2021** sono diventate obbligatorie **le nuove specifiche tecniche** per l'emissione delle **fatture elettroniche** mediante SDI.

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte, le quali prevedono, tra le altre, dei nuovi codici per l'indicazione della natura dell'operazione e del tipo documento.

1. NUOVI CODICI NATURA

Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi qualora **non** sia **applicabile l’Iva** in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, etc.).

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i

campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.

Nella seguente tabella si pongono a confronto i nuovi codici “Natura” con quelli presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche.

Specifiche tecniche versione precedente		NUOVE specifiche tecniche	
N1	Operazioni escluse	N1	Operazioni escluse
N2	Operazioni non soggette	N2	Operazioni non soggette (<i>non più valido dall’1.1.2021</i>)
		N2.1	Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72
		N2.2	Altre operazioni non soggette
N3	Operazioni non imponibili	N3	Operazioni non imponibili (<i>non più valido dall’1.1.2021</i>)
		N3.1	Non imponibili - Esportazioni
		N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie
		N3.3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
		N3.4	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
		N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
		N3.6	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i>
N4	Operazioni esenti	N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in <i>reverse charge</i> o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti)	N6	Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in <i>reverse charge</i> o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (<i>non più valido dall’1.1.2021</i>)
		N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e di altri materiali di recupero
		N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
		N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
		N6.4	Inversione contabile - Cessione di fabbricati
		N6.5	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari
		N6.6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
		N6.7	Inversione contabile - Prestazioni del com-

Specifiche tecniche versione precedente		NUOVE specifiche tecniche	
			parto edile e settori connessi
		N6.8	Inversione contabile - Operazioni del settore energetico
		N6.9	Inversione contabile - Altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)	N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.p.r. 633/1972

Il codice **N2.1** deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli **articoli da 7 a 7-septies D.p.r. 633/1972** per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, D.p.r. 633/1972.

Nella guida alle **nuove specifiche tecniche** in versione 1.3, pubblicate sul sito dell'Agenzia il 18 dicembre, è inoltre indicato che *“Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato>del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>”*.

2. NUOVI TIPO DOCUMENTO

Il codice **“TipoDocumento”** viene utilizzato dai soggetti passivi ai fini dell'identificazione del documento emesso.

Le nuove specifiche tecniche, consentono, tra l'altro, al soggetto passivo di effettuare l'integrazione elettronica della fattura, di emettere autofattura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “TipoDocumento”, che si affiancano a quelli preesistenti. Nella seguente tabella si pongono a confronto i nuovi codici “TipoDocumento” con quelli presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche.

Specifiche tecniche versione precedente		NUOVE specifiche tecniche	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito	TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito	TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella
		TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
		TD21	Autofattura per splafonamento
		TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
		TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
		TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
		TD26	Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Reverse charge

Con riferimento alla procedura di inversione contabile, l'adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche, a decorrere dall'1.1.2021, **non comporta** il contestuale **obbligo** di procedere con l'**integrazione delle fatture** emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile esclusivamente **per via elettronica**.

Relativamente alle ipotesi di **reverse charge "interno"**, il cessionario/committente, ricevuta una fattura contraddistinta da uno dei codici da N6.1 a N6.9, potrà generare un documento con una delle relative codifiche "TipoDocumento" per procedere all'integrazione elettronica.

Ad esempio, il soggetto passivo, che rende servizi del comparto edile, emetterà fattura riportando il codice "Natura" N6.7.

Il committente potrà integrare tale fattura, generando un file formato XML con **codice TD16**, riportando:

- nella sezione "CedentePrestatore" i dati del prestatore e nella sezione "CessionarioCommittente" i propri;
- inserendo l'aliquota applicabile e l'imposta dovuta.

In modo del tutto analogo è possibile procedere relativamente alle ipotesi di **reverse charge "esterno"**, per le quali va sottolineato come, pur non essendo obbligatoria l'integrazione elettronica dei documenti ricevuti

da soggetti esteri, con l'adozione dei **codici TD17, TD18 e TD19, esonera** dalla presentazione dell'**esterometro**.

Altre fattispecie

Le nuove specifiche tecniche consentono di individuare distintamente le diverse tipologia di fattura differita:

- il codice **TD24** va utilizzato per l'emissione della **fattura differita** di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del D.p.r. 633/72, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il codice **TD25** va, invece, impiegato per le c.d. fatture **"super differite"** di cui all'art. 21 co. 4 lett. b) del D.p.r. 633/72, emesse con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente.

Un'altra novità concerne le **cessioni di beni ammortizzabili** ed i **passaggi interni di cui all'art. 36 del D.p.r. 633/72**, che, non concorrendo alla formazione del volume d'affari, devono essere indicate in uno specifico rigo della dichiarazione annuale IVA e per le quali è previsto lo specifico **codice TD26**.

Occorre segnalare, infine, che la **codifica TD27** deve essere utilizzata per documentare il c.d. **“autoconsumo”** o le **cessioni gratuite senza rivalsa**.

3. NUOVI CONTROLLI

Sono stati introdotti ulteriori **controlli**, correlati all'introduzione delle nuove **codifiche “TipoDocumento”** e **“Natura”**.

Qualora, ad esempio, si utilizzino i codici N2, N3 o N6, per una fattura elettronica riferita a operazioni effettuate dall'1.1.2021, il documento verrà scartato dal Sistema di Interscambio.

Quanto ai codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non è ammessa l'indicazione, nel file XML, del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

Va evidenziato, inoltre, che il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni ex art. 17 co. 2 del D.p.r. 633/72) riportando il valore “IT” nell'elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.

Occorre segnalare, infine, che l'Agenzia delle Entrate, con la FAQ 15.10.2020 n. 149, ha precisato che “i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento”. Il Sistema di Interscambio accetterà, quindi, le **fatture elettroniche trasmesse successivamente al 31.12.2020** e predisposte con il **vecchio tracciato**, che evidenzino, nel **campo “Data”**, un giorno **antecedente all'1.1.2021**.

4. ALTRE NOVITÀ

Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:

- l'inserimento di **nuovi codici “TipoRitenuta”**: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);

- l'introduzione del **nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23** (PagoPA);
- qualora sia prevista l'applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario **inserire l'apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”**; l'indicazione dell'importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Saccardi & Associati